



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 157 Reg. deliberazioni

OGGETTO: incarico alla Società Costabrunella s.r.l. per la redazione della progettazione definitiva e i rilievi topografici della centrale idroelettrica sul torrente Tolvà.

Il giorno **ventisette** mese di **settembre 2011** ad ore **18.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Prati Eric**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: "Incarico alla società Costabrunella s.r.l per la redazione della progettazione definitiva e i rilievi topografici della centrale idroelettrica sul torrente Tolvà. Codice CIG 3316886CE7.

La Giunta Comunale

Considerato che lo sfruttamento dell'acqua a fini idroelettrici rappresenta, potenzialmente, una delle principali possibilità di sviluppo sostenibile dei Comuni del Tesino;

atteso che con propria deliberazione n. 52 di data 18 marzo 2008 la Giunta comunale ha assegnato l'incarico all'ing. Betti per la predisposizione della progettazione preliminare e del piano di compensazione ambientale al fine di poter presentare la domanda di concessione per lo sfruttamento idroelettrico del torrente Tolvà a nome dei Comuni di Pieve e Castello Tesino;

visto il progetto presentato dall'ingegner Vittorino Betti protocollato in data 01 aprile 2008 al n.1984;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 61 di data 01 aprile 2008 con la quale è stato approvato lo studio degli ingegneri Vittorino Betti e ing. Massimiliano Vialli da allegare alla domanda di concessione a derivare a fini idroelettrici sul torrente Tolvà;

atteso che la Giunta Provinciale, con deliberazione n.197 di data 11 febbraio 2011 assunta ai sensi della L.P. 29 agosto 1988 n.28 e s.m., ha valutato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto preliminare "Centralina idroelettrica sul torrente Tolvà" proposto dai Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino;

vista la lettera del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche -Ufficio Gestione Risorse Idriche- della P.A.T. di data 29 aprile 2011 prot. S109/2011 260352/18.6.2 pervenuta in data 09 maggio 2011 prot.2371 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa sulla richiesta di concessione di derivazione dal torrente Tolvà in corrispondenza della 5383 del c.c. di Pieve Tesino ad uso idroelettrico;

considerato che la Costabrunella s.r.l. con lettera di data 02 maggio 2011 prot. 2242, allegato sub. A al presente provvedimento, dopo aver descritto le problematiche affrontate e da affrontare per la costruzione della centralina e la sua messa in esercizio, ha trasmesso un preventivo per la redazione del progetto definitivo e i rilievi topografici per la realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Tolvà per un importo quantificato in euro 42.268,45, più oneri fiscali nella misura del 20%;

atteso che si tratta di un incarico di progettazione definitiva e rilievi topografici che è all'interno del limite di legge previsto per l'affidamento diretto in quanto non eccede il limite previsto dall'articolo 21, comma quattro, della l. 23/1990;

atteso che, in definitiva, la progettazione sarà effettuata dallo studio d'ingegneria Betti e Vialli, che ha seguito le pratiche del progetto preliminare, in quanto all'interno dei patti parasociali della Costabrunella s.r.l. è previsto che gli incarichi tecnici vengano affidati a questo studio;

rilevato che con deliberazione di Giunta comunale n.248 di data 21 dicembre 2010 è stato affidato l'incarico di consulenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria alla ditta NESCOMpany s.r.l. per avere un parere indipendente sull'ipotesi di accorpamento delle opere relative alle concessioni idroelettriche della società Costabrunella s.r.l. e dei Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino sui corsi d'acqua Grigno e Tolvà;

visto che tale parere è stato consegnato in data 22 febbraio 2011 prot. 966 ed integrato in data 22 marzo 2011 prot.1494, 11 aprile 2011 prot.1895, 12 aprile 2011 prot.1936;

esaminato e fatto proprio il testè citato parere in particolare nelle seguenti parti:

- a) pag.10 documento prot. 966: "Se da un punto di vista economico e tecnico la soluzione di utilizzare una condotta ad Y ed un'unica turbina posta in un edificio comune alla società Costabrunella s.r.l. e all'impianto comunale è fonte di indubbi vantaggi relativamente alla produttività e al contenimento dei costi di realizzazione degli impianti, si propongono questioni giuridiche di difficile soluzione sul piano della compatibilità con la normativa provinciale e nazionale sotto il profilo delle coesistenza delle due concessioni di diversa natura";

- b) pag. 12 documento prot. 966: “Delle soluzioni proposte sembra compatibile e fattibile esclusivamente la realizzazione di un unico edificio dove ospitare due distinte turbine, tenendo separate sia le condotte che i rilasci. Tale soluzione, infatti, esula dagli aspetti propri dell’impianto idraulico, nel mentre consente una soluzione sotto il profilo economico e ambientale che troverebbe sicuramente il favore della Provincia Autonoma di Trento, senza dover duplicare strutture impattanti sotto il profilo ambientale”;

atteso che a seguito di diversi incontri tra i rappresentanti dei Comuni coinvolti, della società Costabrunella s.r.l. e i referenti del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della P.A.T. sull’interpretazione della delibera di Giunta Provinciale n.197 di data 12 febbraio 2011, come evidenziato nel documento prot. 1936 di data 12 aprile 2011 della NESCOMpany, contrariamente a quanto inizialmente ritenuto dalla stessa NESCOMpany, la PAT ha espresso un parere favorevole alla realizzazione di un unico impianto da parte dei due distinti concessionari;

atteso quindi che oltre al fabbricato in comune vi è la necessità di coordinarsi con il Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche della P.A.T. sia sull’ottimizzazione tecnico economica che sulla fattibilità giuridico amministrativa delle soluzioni da individuare per gli impianti (parere NESCOMpany prot. 1936 di data 12 aprile 2011);

considerato che il presente incarico è da una parte propedeutico all’ottenimento della concessione a derivare ma è anche all’interno della prospettiva di un’unica gestione dei due impianti da parte della Costabrunella s.r.l. se le valutazioni giuridiche ed economico/finanziarie lo confermeranno;

visto l’articolo 8 del D.P.G.P. 30/09/1994 n.12-10/Leg. ed in particolare il comma 2 lettere sia a che b;

considerato che vi sono le condizioni tecniche per affidare direttamente l’incarico della progettazione definitiva dei lavori inerenti alla concessione di derivazione dal torrente Tolvà in corrispondenza della 5383 del c.c. di Pieve Tesino ad uso idroelettrico alla società Costabrunella s.r.l. in modo da avere un’unica regia tecnica tra l’impianto sul torrente Grigno (già concessionato a nome della società) e l’impianto sul torrente Tolvà (richiesto dai Comuni di Pieve Tesino e Castello Tesino);

vista la delibera di Giunta comunale del Comune di Castello Tesino n.140 del 25 agosto 2011 con la quale è stato delegato il Comune di Pieve Tesino per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva delle opere per la realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Tolvà;

preso atto che il Comune di Castello Tesino ha impegnato la spesa di euro 27.484,32, pari al 50% della spesa complessiva, da erogarsi al Comune di Pieve Tesino;

Visto il curriculum dello studio associato tra gli ingegneri Betti&Vialli protocollo n.5137 di data 26/09/2011;

visto lo schema di convenzione allegato al presente atto come sub.B;

visti i pareri favorevoli espressi dal punto di vista contabile dalla ragioniera comunale e dal tecnico amministrativo dal segretario comunale;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di affidare alla Costabrunella s.r.l. l’incarico per la redazione del progetto definitivo e dei rilievi topografici dei lavori inerenti alla concessione di derivazione sul torrente Tolvà in corrispondenza della p.f. 5383 in c.c. di Pieve Tesino per l’importo di euro 42.268,45 più oneri fiscali nella misura del 21% così come da preventivo prot. 2242 di data 02 maggio 2011 allegato sub A al presente provvedimento;
2. di dare atto che:
 - a) il fine e l’oggetto del contratto sono rappresentati dalla progettazione definitiva dell’intervento descritto in premessa, verso il corrispettivo richiesto come richiesto dalla lettera del Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche – Ufficio Gestione Risorse Idriche della P.A.T. prot. S109/2011 260352/18.6.2;

- b) le clausole essenziali sono contenute nello schema di convenzione allegato, che si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione della convenzione approvata alla precedente lettera b);
- 3. di autorizzare il legale Rappresentante del Comune di Pieve Tesino alla sottoscrizione della relativa convenzione, redatta sulla base dello schema come sopra approvato;
- 4. di imputare la spesa complessiva di € 51.144,82, di cui € 8.876,37 per I.V.A. al cap. 3950 codice 2.12.0306 per euro 50.723,00 e al capitolo 3935 codice 2.09.0106 per euro 421,82 del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 79 del testo unico sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L al fine di poter presentare la documentazione nel più breve tempo possibile;
- 6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (I ricorsi b e c sono alternativi).

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva e rilievi topografici dei lavori di "Realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Tolva".

Tra i Signori:

- 1) **Livio Mario Gecele** che interviene ed agisce in rappresentanza del Comune di Pieve Tesino, codice fiscale 00249810227, nella sua qualità di **Sindaco**, ai sensi dell'art.18, comma 12 del vigente Statuto.
- 2) **arch. Lanfranco Fietta**, che interviene ed agisce in rappresentanza della società Costabrunella s.r.l., codice fiscale 02038570228, nella sua qualità di **Presidente**.

Il Rappresentante del Comune di Pieve Tesino è stato autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ di data _____, esecutiva ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

ART. 1**Oggetto**

Le prestazioni connesse ed accessorie comprese nell'incarico oggetto della presente convenzione sono indicate nel preventivo di parcella allegato.

Rimangono a carico del Comune le ulteriori prestazioni del professionista che nel corso dell'incarico oggetto della presente convenzione si rendano necessarie o vengano specificamente richieste dall'Amministrazione, relative a: rilievi ambientali, trivellazioni, indagini geognostiche, geostatiche; ricerche o studi (economici, storici, sociali, ambientali, ecc.); plastici o modelli, apposizione di termini, capisaldi e simili.

In ogni caso la definizione delle ulteriori prestazioni di cui al comma precedente, sia relativamente all'individuazione che alle modalità di esecuzione e di pagamento del corrispettivo, formerà oggetto di uno specifico atto aggiuntivo alla presente convenzione.

ART. 2**Fase iniziale**

1. Il professionista è tenuto anzitutto a segnalare al Comune ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli territoriali o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.
2. Esso è altresì tenuto a confrontarsi periodicamente con gli amministratori e gli uffici competenti al fine di proporre e verificare le principali scelte tecniche e individuare le soluzioni più consone o ipotesi progettuali alternative. E' obbligato pertanto ad effettuare i necessari incontri, convegni informativi e simili per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera e per la definizione delle soluzioni concordate: le spese conseguenti sono da intendersi comprese nell'importo forfetario per "spese e vacanze conglobate" esposte nel preventivo di parcella relativo al presente incarico.

ART. 3**Elaborati progettuali**

1. Al fine di ottenere i nulla osta, pareri e autorizzazioni necessari ai sensi di legge, il professionista è tenuto a presentare, nei termini di cui all'art. 5, gli elaborati relativi al **progetto definitivo**, che deve contenere e sviluppare quanto previsto nell'allegato B all'art. 7 del regolamento approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg.
2. Il progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, fino alla sua approvazione finale, tutte le modifiche e le integrazioni che a giudizio dell'Amministrazione siano ritenute necessarie. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate dall'Amministrazione comunale con nota scritta, finalizzate a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune e a consentirne l'approvazione definitiva. Pertanto esse non determinano modifiche all'oggetto della presente convenzione e non comportano la stipula di atti aggiuntivi, né la corresponsione di particolari compensi.
3. Nel caso in cui si rendano necessarie od opportune modifiche progettuali a causa di

errori od omissioni di progettazione, il professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, fermo restando che rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del professionista stesso per il risarcimento dei danni.

4. Il professionista si obbliga ad effettuare tutte le necessarie verifiche con gli organi delle Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni nulla osta e pareri richiesta dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
5. Il professionista dovrà:
 - attenersi a criteri di compilazione dei progetti stabiliti dalle norme vigenti in materia, in particolare l'art. 7 del regolamento approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/L, con relativi allegati, e - in quanto compatibile e applicabile- il capo II° del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
 - osservare tutte le normative vigenti in materia e, in particolare, verificare la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.
6. Gli elaborati tecnici diversi dai disegni (relazioni, schede e quant'altro facente parte del progetto) devono essere consegnati anche su supporto magnetico disco floppy o CD-ROM in formato Word per Windows, mentre le tavole di progetto (disegni) devono essere consegnate su supporto magnetico disco floppy o CD-ROM in formato DWG di Autocad v.14 o versioni compatibili.
7. Delle tavole di progetto devono essere presentate inoltre anche i file in formato PLT HPGL2, al fine di rendere più veloce e fedele la ristampa delle tavole. I computi e i listini relativi al progetto dovranno essere presentati su supporto magnetico disco floppy o CD-ROM in formato PWE di Primus v.13 o Primus 3000.

ART. 4

Costo dell'opera e variazioni

1. Il costo dell'opera oggetto della progettazione è quantificato in euro 1.000.000,00 (400.000,00 categoria If, 250.000,00 cat. IVb, 350.000,00 cat.VIII). Tale importo rappresenta il limite entro cui il professionista può effettuare la progettazione (lavori e somme a disposizione dell'Amministrazione).
2. L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidono sulle somme a disposizione, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi, essendo sufficiente il semplice scambio di corrispondenza che evidenzia tali disposizioni normative.

ART. 5

Termini

1. Il progetto definitivo, completo di rilievo planialtimetrico, contenente gli elaborati previsti dalla normativa vigente al fine della presentazione agli organi competenti a rilasciare le necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta, saranno consegnati in numero 10 copie (e su supporto magnetico secondo quanto indicato all'art.3) entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Qualora la consegna dei progetti completi non avvenga entro i suddetti termini, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno (1) per mille del corrispettivo pattuito risultante dalla presente (onorario e spese), che sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito, fermo restando che il Comune in tale ipotesi potrà comunque sempre risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 10.
3. Nel caso in cui il ritardo ingiustificato del professionista nella consegna al Comune degli elaborati ecceda giorni 30 (trenta), il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il professionista inadempiente secondo quanto previsto dall'art. 10.
4. Per motivi validi e giustificati il Comune, previa delibera, può concedere proroghe del

termine, a seguito di motivata richiesta da parte del professionista che deve pervenire comunque prima della scadenza del medesimo.

5. Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, quinto comma, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo richieste del Comune e previa dichiarazione in tal senso del responsabile del Servizio Tecnico comunale.

ART. 6

Compensi

1. L'ammontare del compenso dovuto al professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è concordato nell'importo di euro 42.268,45 più oneri fiscali nella misura del 21%.
2. L'onorario a percentuale spettante per la progettazione sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto approvato definitivamente - escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati - e fermo restando il limite massimo inderogabile costituito dal costo dell'opera di cui all'art. 4, così come eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo medesimo.

ART. 7

Pagamenti

I pagamenti relativi all'incarico verranno effettuati previa emissione di fattura da parte del professionista e con le seguenti modalità di pagamento:

- a) pagamenti in acconto: entro 30 giorni dalla consegna del progetto, previa presentazione della relativa fattura, è corrisposto un acconto pari al 50% dell'importo indicato nel preventivo di parcella;
- b) pagamento del saldo: previa presentazione di fattura, è corrisposto il saldo del compenso entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, anche solo dal punto di vista tecnico, fermo restando che tale approvazione è subordinata all'ottenimento di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente. Il pagamento sarà in ogni caso corrisposto entro un anno dalla presentazione del progetto, completo in ogni suo elemento, ove entro tale termine non intervenga l'approvazione per fatto dell'Amministrazione.

ART. 8

Varianti progettuali

1. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al professionista la redazione delle varianti progettuali di cui all'articolo 51 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..
2. Il corrispettivo dovuto al professionista per la redazione delle varianti di cui al presente articolo è commisurato e rapportato all'effettiva prestazione progettuale resa.
3. Gli importi da assumere a base per la determinazione dell'onorario sono da sommare a quello originario di progetto e l'onorario sarà computato sull'importo globale risultante, con l'applicazione delle percentuali di cui alla tabella A allegata al D.M. 4 aprile 2001 riferite all'importo globale stesso, detratto quanto già corrisposto, con applicazione delle medesime riduzioni di onorario previste per l'incarico originario.
4. Potrà essere concordato un importo a discrezione nel caso in cui la variante non comporti effettive prestazioni di progettazione e non richieda nuovi studi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 143/1949, ma si limiti a variare le quantità previste nel progetto originario o a stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non previste che non comportino attività progettuale specifica.
5. Nel caso in cui la variante si renda necessaria e/o opportuna a causa di errori o carenze progettuali, anche se emerse dopo l'approvazione o in fase di esecuzione dell'opera, il progettista è tenuto a redigerla senza ulteriori oneri a carico

dell'Amministrazione. Rimane salvo il diritto dall'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 9

Proprietà del progetto ed esecuzione dei lavori

1. Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà dell'ente delegante, Comune di Pieve Tesino.
2. Il Comune di Pieve Tesino potrà a suo insindacabile giudizio dare o meno esecuzione al progetto, come anche introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e semprechè non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.

ART. 10

Recesso unilaterale dal rapporto

1. L'Amministrazione comunale è autorizzata a non dare seguito allo sviluppo del progetto e potrà pertanto dichiarare esaurito l'incarico dopo la presentazione del progetto definitivo, negando l'autorizzazione al proseguimento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista e senza obblighi di motivazione, recedendo contestualmente dal presente contratto.
2. Il recesso del Comune non dà diritto al professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o risarcimento danni.

ART. 11

Risoluzione del rapporto

1. Qualora la Società non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'Amministrazione comunale ovvero la penale di cui all'articolo 5 raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico ed economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con la Società inadempiente, restando libero da ogni impegno verso la medesima Società senza che essa possa pretendere alcun compenso o indennizzo per onorari o rimborsi spese. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del professionista per il risarcimento dei danni e per la ripetizione degli acconti corrisposti.
2. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con la Società, il Segretario, con propria nota scritta, invita la Società medesima ad adempiere entro un termine stabilito. Qualora la Società non dia positivo seguito al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed alla Società spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della progettazione, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni per incarico parziale. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12

Oneri fiscali, assicurazione e spese

1. Sono a carico della Società tutte le spese relative alla presente convenzione nonché le imposte o le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni ad eccezione dell'I.V.A..

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Pieve Tesino li

LA SOCIETA'

- _____

COMUNE DI PIEVE TESINO

- Gecele Livio Mario

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare all'art. 11 (risoluzione unilaterale del Comune per inadempimento), 10 (clausola compromissoria), 12 (ripartizione oneri fiscali e assimilati).

Pieve Tesino li

LA SOCIETA'

- _____

COMUNE DI PIEVE TESINO

- Gecele Livio Mario

COSTABRUNELLA S.R.L.
Sede in PIAZZA G. BUFFA N.1 – 38050 PIEVE TESINO (TN)
Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.
Codice fiscale e Partita IVA 02038570228 Rea 196125

Spett.le
COMUNE di PIEVE TESINO

Loro sedi

Pieve Tesino, li 15 maggio 2011

PREVENTIVO DI PARCELLA

1) Oggetto: Realizzazione della centrale idroelettrica sul torrente Tolvà - Incarico di progettazione definitiva e rilievi topografici		
2) Importo dei lavori: cat. If	€	400.000,00
cat. IVb	€	250.000,00
cat. VIII	€	350.000,00
3) Onorario a percentuale: cat. If		7,0260%
cat. IVb		8,1150%
cat. VIII		6,3683%
4) Aliquota per progettazione definitiva: cat. If		21%
cat. IVb		29%
cat. VIII		23%
5) Onorario (voci 2x3x4):	€	16.911,70
6) Spese generali (29,7169% voce 5)	€	5.308,13
8) Rilievi (scala 1:200)		
Ha 6.000 x €/ha 1.474,48	€	8.846,88
Incremento per pendenza superiore al 15%	€	707,75
Rilievo in bosco ceduo (necessario taglio con ronchetto)	€	5.308,13
9) Spese generali (29,7169% voce 8)	€	5.648,36
10) Totale imponibile	€	42.268,45
11) Imponibile di competenza al Comune di Pieve Tesino (50% voce 10)	€	21.134,23
12) IVA (20% voci 11)	€	4.226,84
13) Totale fattura	€	25.361,07
14) A dedurre ritenuta d'acconto (20% voce 10)	€	4.226,84
15) Netto a pagare	€	21.134,23

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 30.09.2011, n. 339 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 30.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data 30.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo